

Ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici

813.113.11

del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 59 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 5 giugno 2015¹ sui prodotti chimici (OPChim),²

ordina:

Art. 1 Compiti della persona di contatto

La persona di contatto per i prodotti chimici (persona di contatto) ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000³ sui prodotti chimici garantisce il flusso d'informazioni tra le autorità esecutive competenti e l'azienda o l'istituto di formazione. Essa deve garantire che:

- a. le istruzioni delle autorità esecutive competenti siano trasmesse ai servizi responsabili della sua azienda o del suo istituto di formazione;
- b. le autorità esecutive competenti ricevano tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici.

Art. 2 Requisiti posti alla persona di contatto

¹ La persona di contatto deve avere una visione d'insieme dell'utilizzazione delle sostanze e dei preparati nell'azienda o nell'istituto di formazione. Deve conoscere gli obblighi dell'azienda o dell'istituto di formazione derivanti dall'utilizzazione di sostanze e preparati, conformemente alla legislazione in materia di prodotti chimici.

² Se in qualità di fabbricante l'azienda o l'istituto di formazione deve adempire gli obblighi secondo la legislazione in materia di prodotti chimici, la persona di contatto deve poter indicare le persone che nell'azienda o nell'istituto di formazione adempiono tali obblighi.

³ Gli obblighi di cui al capoverso 2 risultano dalle disposizioni seguenti:

- a. titoli secondo e terzo OPChim;
- b. capitolo 5 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁴ sui biocidi (OBioc);

RU 2005 3401

¹ RS 813.11

² Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981).

³ RS 813.1

⁴ RS 813.12

- c.⁵ capitolo 6 dell'ordinanza del 12 maggio 2010⁶ sui prodotti fitosanitari;
- d. sezione 2 dell'ordinanza del 10 novembre 2004⁷ relativa alla Convenzione PIC.

⁴ La persona di contatto deve poter indicare le persone che nell'azienda o nell'istituto di formazione dispongono delle conoscenze specifiche secondo l'articolo 66 capoverso 1 OPChim, se l'azienda o l'istituto di formazione fornisce sostanze o preparati pericolosi:⁸

- a.⁹ del gruppo 1 o 2 di cui all'allegato 5 OPChim;
- b. destinati all'autodifesa.¹⁰

⁵ Se delle persone all'interno dell'azienda o dell'istituto di formazione esercitano attività con sostanze o preparati che richiedono un'autorizzazione speciale per il loro impiego secondo l'articolo 7 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), la persona di contatto deve potere indicare le persone che dispongono delle pertinenti autorizzazioni speciali.

Art. 3 Obbligo di comunicare

¹ Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare di propria iniziativa alle autorità esecutive cantonali le persone di contatto se:

- a.¹² devono redigere una scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 19 OPChim;
- b.¹³ ...
- c.¹⁴ forniscono a terzi a titolo commerciale sostanze o preparati del gruppo 1 o 2 di cui all'allegato 5 OPChim oppure sostanze o preparati destinati all'autodifesa e a questo scopo devono avere a disposizione collaboratori in possesso di conoscenze specifiche secondo l'articolo 66 capoverso 1 OPChim;

⁵ Nuovo testo giusta l'art. 85 n. 1 dell'O del 12 mag. 2010 sui prodotti fitosanitari, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2010** 2331).

⁶ RS **916.161**

⁷ RS **814.82**

⁸ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1981).

⁹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1981).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU **2012** 6155).

¹¹ RS **814.81**

¹² Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1981).

¹³ Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU **2012** 6155).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1981).

- d. utilizzano a titolo professionale o commerciale le seguenti sostanze o preparati pericolosi:
 1. fumiganti,
 2. prodotti per la conservazione del legno per scopi preventivi o curativi contro parassiti in edifici abitativi (soffitte) per conto di terzi,
 3. biocidi del tipo di prodotti 14 (rodenticidi) e 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi) secondo l'allegato 10 OBioc¹⁵ per conto di terzi, o
 4. disinfettanti per l'acqua nelle piscine collettive.

² La fornitura di carburanti per motori alle stazioni di distribuzione è esclusa dall'obbligo di comunicare ai sensi del capoverso 1.

³ Le altre aziende e istituti di formazione che utilizzano sostanze o preparati pericolosi devono, su richiesta, comunicare il nominativo della persona di contatto all'autorità esecutiva cantonale.

Art. 4 Forma e contenuto della comunicazione della persona di contatto

¹ L'azienda o l'istituto di formazione deve comunicare all'autorità esecutiva cantonale competente, mediante appositi moduli o su supporto elettronico, il nominativo della persona di contatto designata.

² La comunicazione deve contenere i dati seguenti:

- a. il nome e indirizzo dell'azienda o dell'istituto di formazione;
- b. il nome della persona di contatto e la sua funzione nell'azienda o nell'istituto di formazione;
- c. il motivo per cui ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 l'azienda o l'istituto di formazione è soggetto all'obbligo di comunicare.

³ Se i fatti di cui al capoverso 2 subiscono delle modifiche, l'azienda o l'istituto di formazione deve comunicare i cambiamenti entro 30 giorni.

Art. 5¹⁶

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

¹⁵ RS 813.12

¹⁶ Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6155).

